

RIVISTA
TRIMESTRALE
DI DIRITTO
DELL'ECONOMIA

RASSEGNA
DI
DOTTRINA
E
GIURISPRUDENZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

G. ALPA - M. ANDENAS - A. ANTONUCCI
F. CAPRIGLIONE - R. MASERA - G. MONTEDORO

1 / 2012

ISSN: 2036 - 4873

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'ECONOMIA

WWW.RTDE.LUISS.IT

La sede della Rivista è presso

la Fondazione G. Capriglione Onlus,

Università Luiss G. Carli,

Viale Romania 32, 00197 Roma.

Direzione Scientifica

G. Alpa - M. Andenas - A. Antonucci

F. Capriglione - R. Maserà - G. Montedoro

Direttore Responsabile

F. Capriglione

Comitato di Redazione

A. Tucci - E. Venturi - D. Rossano - N. Casalino

I contributi pubblicati in questa Rivista potranno essere
riprodotti dalla Fondazione G. Capriglione Onlus su altre
proprie pubblicazioni, in qualunque forma.

Autorizzazione n. 136/2009, rilasciata dal Tribunale di Roma in data 10 aprile 2009.

COMITATO SCIENTIFICO PER LA VALUTAZIONE

S. Amorosino, E. Bani, P. Benigno, A. Blandini, C. Brescia Morra, E. Cardi, F. Colombini, G. Conte, P.E. Corrias, L. De Angelis, M. De Benedetto, P. De Carli, C. De Caro, M. De Poli, L. Di Brina, G. Di Taranto, C. Fresa, R. Lener, F. Maimeri, G. Nicolini, M. Pellegrini, P. Reichlin, N. Rangone, A. Romano, C. Rossano, C. Russo, M. Sepe, D. Siclari, G. Terranova, V. Troiano, A. Urbani, A. Zimatore

REGOLE DI AUTODISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi inviati alla Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia sono oggetto di esame da parte del Comitato per la valutazione secondo le presenti regole.

1. Prima della pubblicazione, tutti gli articoli, le varietà, le note e le osservazioni a sentenza inviati alla *Rivista* sono portati all'attenzione di due membri del *Comitato*, scelti in ragione delle loro specifiche competenze ed in relazione all'area tematica affrontata nel singolo contributo.
2. Il contributo è trasmesso dalla *Redazione* - in forma anonima, unitamente ad una scheda di valutazione - ai membri del *Comitato*, perché i medesimi - entro un congruo termine - formulino il proprio giudizio.
3. In ciascun fascicolo della *Rivista* sarà indicato, in ordine alfabetico, l'elenco dei membri del *Comitato* che hanno effettuato la valutazione dei contributi pubblicati.
4. In presenza di pareri dissenzienti, la *Direzione* si assume la responsabilità scientifica di procedere alla pubblicazione, previa indicazione del parere contrario dei membri del *Comitato*.
5. Ove dalle valutazioni emerga un giudizio positivo condizionato (a revisione, integrazione o modifica), la *Direzione* promuove la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del contributo alle indicazioni dei membri del *Comitato*, assumendosi la responsabilità della verifica.

I CONTRIBUTI DEL PRESENTE FASCICOLO SONO STATI VALUTATI DA

C. Brescia Morra, M. De Benedetto, F. Maimeri, N. Rangone, A. Romano, V. Troiano, A. Urbani

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ARTICOLI

- SANDRO AMOROSINO - *Modernizzazione del Paese e principi europei per la riforma delle
pubbliche amministrazioni italiane* 3
- ANNA ARGENTATI - *Concorrenza e liberalizzazioni: i nuovi poteri dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato* 13

VARIETÀ

- FABIO MERUSI - *Sul Libro di Colombini e Calabrò sulle Crisi Finanziarie* 43

PARTE SECONDA

NOTE ED OSSERVAZIONI A SENTENZA

- DIEGO ROSSANO - *Le agenzie di rating nel rapporto con gli investitori: profili di responsabilità
Tribunale di Catanzaro 2 marzo 2012* 1
- ANDREA MIGLIONICO - *Ammissibilità della class action nei rapporti banca-cliente e nuove
forme di tutela delle operazioni di credito Corte d'Appello di Torino, 23 settembre
2011* 28

PARTE PRIMA

ARTICOLI

CORTE D'APPELLO DI TORINO, SEZ. I, ORD., 23 SETTEMBRE 2011

Pres. Griffey – Est. Patti

**AZIONE DI CLASSE – COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO –
CREDITO BANCARIO – CONFLITTI DI INTERESSE – RESPONSABILITÀ
DELLA BANCA – RAPPRESENTANZA PROCESSUALE**

In tema di rapporti tra banche e clienti è ammissibile la proposizione dell'azione di classe, ratione temporis, limitatamente alle sole commissioni di scoperto di conto applicate dalla banca successivamente all'entrata in vigore della l. n. 99/2009. Conseguente la responsabilità dell'istituto di credito e la condanna al risarcimento del danno in ragione dell'introduzione di nuove e distinte clausole di massimo scoperto in violazione della normativa vigente.

(Art. 140 bis, d.lgs. n. 206/2005; art. 2-bis, d.l. n. 185/2008, conv. in l. n. 2/2009; d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011)

(Omissis)

FATTO

- che, con atto di citazione notificato il 17 novembre 2010, *(Omissis)* premesso di essere titolari di conti correnti non affidati presso le rispettive filiali di Pinero-
lo, *(Omissis)* (i primi due) e di Pino Torinese, *(Omissis)* (il terzo) di *(Omissis)*
convenivano in giudizio, in proprio e mediante la mandataria Associazione Al-
troconsumo, la predetta banca, in persona del legale rappresentante, davanti al

Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 140bis (introdotto dall'art. 2, comma 446 l. 244/2007, come mod. dall'art. 49, primo comma l. 99/2009) d.lg. 206/2005, chiedendo l'accertamento, per il periodo anteriore al 16 agosto 2009, della nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto e della penale (tale definita) di passaggio a debito per i conti correnti non affidati e, per il periodo successivo, la nullità della (nuova) commissione per scoperto di conto, con allegazione pure, per l'intera durata contrattuale, della loro violazione della normativa antiusura e di corretta pratica commerciale, nonché la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme loro addebitate in eccedenza ed al risarcimento del danno;

- che i medesimi prospettavano, in via pregiudiziale, questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 11, 24 e 111 Cost. in riferimento all'art. 169 del Trattato dell'Unione Europea, agli artt. 38 e 47 della Carta dei Diritti dell'Unione Europea ed agli artt. 6, primo comma e 13 C.e.d.u., riguardanti: l'art. 49, secondo comma l. 99/2009, in ordine alla data di decorrenza dell'applicazione agli illeciti dell'art. 140bis d.lg. 206/2005; l'art. 140bis, undicesimo comma d.lg. 206/2005, per la non previsione della qualità di parte processuale dell'aderente all'azione di classe; l'art. 140bis, quattordicesimo e quindicesimo comma d.lg. 206/2005, per l'esclusione di proponibilità di ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa, dopo la scadenza del termine per le adesioni, nell'ipotesi di rinunce e transazioni tra le parti, nonché di estinzione del processo e di rigetto della domanda; l'art. 140bis, quattordicesimo comma d.lg. 206/2005, per la non previsione di salvezza di tutti i mezzi di impugnazione per l'aderente; l'art. 140bis, terzo comma d.lg. 206/2005, per la facoltà di adesione senza ministero di difensore; l'art. 140bis, nono comma d.lg. 206/2005, per la previsione dell'esecuzione della pubblicità dell'ordinanza di ammissibilità (con evidente ricaduta onerosa sul consumatore) quale condizione di procedibilità della domanda;

- che la Banca, ritualmente costituitasi in giudizio, eccepiva: in via preliminare, la sua sospensione o temporanea improseguibilità (per la pendenza presso la Corte di Cassazione di simile azione di classe proposta nei propri confronti), il difetto di legittimazione attiva dell'Associazione Altroconsumo (non potendo la mandataria agire in concorrenza con i consumatori mandanti) e l'infondatezza delle questioni di legittimità prospettate; l'inammissibilità delle domande proposte, siccome inidonee all'individuazione dell'identità di diritti necessaria per l'azione di classe e per inadeguatezza dei proponenti alla cura degli interessi della classe; nel merito, la loro infondatezza, meritevole di reiezione, per la liceità delle commissioni applicate, con decorrenza dal 16 agosto 2009, ai sensi dell'art. 2bis l. 2/2009; in tali sensi rassegnando le proprie conclusioni;
- che il P.M. intervenuto concludeva per l'ammissibilità dell'azione, previamente opponendosi all'istanza di sospensione ed alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, a suo avviso manifestamente infondate;
- che il tribunale adito:
 - a) preliminarmente disattesa, in esito ad argomentata e critica disamina degli artt. 140bis, quattordicesimo comma d.lg. 206/2005 e 295 c.p.c. (sull'essenziale rilievo della non ricorrenza nel presente giudizio dei medesimi fatti oggetto di quello nel quale resa l'ordinanza del Tribunale di Torino 4 giugno 2010, confermata dalla Corte d'Appello di Torino con ordinanza 27 ottobre 2010, attualmente pendente presso la Corte di Cassazione e comunque difettando i presupposti di sospendibilità necessaria), la richiesta di sospensione del giudizio stesso o di sua improcedibilità temporanea;
 - b) ritenuta l'inammissibilità della domanda proposta dall'Associazione Altroconsumo, per suo difetto di legittimazione attiva, a norma dell'art. 77 c.p.c., siccome rappresentante (in virtù dei mandati conferitile dagli attori il 12 novembre 2010 e prodotti all'udienza del 31 marzo 2011) puramente processuale e non anche sostanziale, oltre che, in via subordinata, per la presenza nel giudi-

zio dei mandanti in proprio, sostitutiva a tutti gli effetti di quella dell'associazione ed irrilevante al riguardo la dichiarazione dei difensori degli attori all'udienza suddetta (di volontà dei consumatori di "*esercitare i propri diritti di proponenti esclusivamente mediante rappresentanza e legittimazione di secondo grado attribuita ad Altroconsumo*"), per i limiti comportati dalla procura alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;

c) ravvisata l'evidente incapacità dei tre consumatori attori (soli legittimati attivi) ad idonea cura degli interessi della classe, per l'apertamente dichiarata propria inadeguatezza patrimoniale a sostenere i costi (in particolare, di pubblicità) dell'azione, pure risultante dalla prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 140bis, nono comma d.lg. 206/2005, manifestamente infondata per le argomentate ragioni illustrate, comportante l'inammissibilità (pure) della loro domanda ed assorbimento delle altre questioni (anche di illegittimità costituzionale) prospettate;

con ordinanza del 28 aprile 2011, dichiarava inammissibili le domande proposte dall'Associazione Altroconsumo, per difetto di legittimazione processuale e da (*Omissis*) (pure dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140bis, nono comma d. lg. 206/2005), con la compensazione integrale (per novità e complessità delle questioni trattate) delle spese di giudizio tra le parti ed ordine di pubblicazione, una volta per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, a cura e spese di (*Omissis*)

- che, con ricorso depositato il 28 maggio 2011, tutti i predetti, già attori in primo grado, proponevano reclamo avverso la suddetta ordinanza, loro notificata il 28 aprile 2011, chiedendone, sulla base di quattro motivi di gravame e riproposte le questioni di legittimità costituzionale assorbite, l'annullamento, con previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e pronuncia di ammissibilità dell'azione di classe proposta;

- che, costituitosi nuovamente il contraddittorio, la Banca eccepiva, in persona del legale rappresentante, in esito ad argomentata confutazione dei vari mezzi, l'infondatezza del reclamo avversario, di cui chiedeva la reiezione, pure opponendosi alle questioni di legittimità costituzionale prospettate ed a propria volta instando, in via di reclamo incidentale sulla base di tre motivi di gravame, per la pronuncia di temporanea improcedibilità dell'azione di classe, ai sensi dell'art. 140bis, quattordicesimo comma d.lg. 206/2005, infine, riproposte tutte le precedenti difese ed eccezioni, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in particolare di inammissibilità dell'azione *ratione temporis*, per inapplicabilità della nuova tutela (apprestata per gli illeciti compiuti dopo il 15 agosto 2009), nonché per la disomogeneità dei diritti (per eccessiva differenziazione delle posizioni, esigenti una specifica ed individua indagine istruttoria, attenta alle peculiarità di ogni rapporto, non omologabile in una classe indifferenziata);

- che all'odierna comparizione delle parti in camera di consiglio, in esito a differimento per notificazione del ricorso anche al P.G. in sede, verificata nel suo compimento (senza peraltro comparizione di alcun suo rappresentante), dopo la relazione del consigliere incaricato e la discussione dei difensori delle parti, la causa era assunta in riservata decisione da questa Corte.

DIRITTO

(*Omissis*)

In ordine al primo motivo di gravame principale, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 77 c.p.c., la Corte osserva come il ragionamento svolto al riguardo dal tribunale (in particolare a pgg. da 15 a 17), ineccepibile nella sua coerenza argomentativa nella prospettiva interpretativa eletta, non si dia sufficiente carico della specialità e dell'autonomia della nuova azione di classe, introdotta nel nostro ordinamento, quale art. 140bis d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), dall'art. 2, comma 446 l. 244/2007, come mod.

dall'art. 49, primo comma l. 23 luglio 2009, n. 99. Essa, già apprezzata da questa Corte per il "forte impatto" sull'ordinamento (nell'ambito non soltanto della tutela consumeristica, ma anche dei rapporti del cittadino con gli enti erogatori di servizi pubblici), per la parte che qui più interessa, "sul piano della «tenuta» di consolidati principi di diritto processuale (a partire dagli istituti della legittimazione processuale e dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato" (così: App. Torino 27 ottobre 2010, ord., in *Foro it.*, 2010, I, 3530), attribuisce infatti legittimazione attiva, per la tutela dei "diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2... anche attraverso l'azione di classe", a "ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa" (art. 140bis, primo comma d.lg. cit.). Appare allora evidente come una tale azione, facoltativa ed alternativa a quella ordinaria individuale, non preclusa ai non aderenti a norma dell'art. 140bis, terzo e quattordicesimo comma d.lg. cit., debba essere riguardata, quanto a legittimazione attiva della parte proponente ed a modalità di assunzione dell'iniziativa (se in proprio od anche attraverso un'associazione o un comitato), in un'ottica, quanto al rapporto tra rappresentato ed ente rappresentante, irriducibile a quella prevista dall'art. 77 c.p.c., che presuppone la coesistenza di un potere di rappresentanza sostanziale (postulato fin dalla rubrica "rappresentanza del procuratore e dell'istitutore") al fine del conferimento (al medesimo soggetto di esso investito) del potere di rappresentanza processuale (così, tra le altre: Cass. 24 settembre 2004, n. 19252, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, f. 9; Cass. 9 gennaio 2002, n. 179, in *Foro it.*, 2002, I, 1787). Ed infatti essa, significativamente modificata da azione collettiva risarcitoria (secondo la modulazione originaria, con il conferimento della legittimazione attiva alle associazioni previste dall'art. 139 cod. consumo ed alle associazioni e comitati sufficientemente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, per la tutela di questi) ad azione, secondo l'attuale configurazione appunto, di classe (per il suo esercizio da singoli individui

nell'interesse di una pluralità di soggetti, ad essa ascrivibili per omogeneità di posizioni giuridiche: con attribuzione della legittimazione attiva ai singoli suoi componenti, anche con l'ausilio detto, per la tutela di diritti individuali omogenei o isomorfi), realizza una nuova forma di tutela. Per tale intesa, come osservato da autorevole dottrina, la peculiare connotazione di un rimedio giurisdizionale, individuata non soltanto dal contenuto del provvedimento finale, ma anche dalle modalità del procedimento, qualora aventi, come appunto nel caso in esame, una rilevanza sul piano sostanziale, per il contributo all'adeguatezza della risposta giurisdizionale ad un determinato bisogno di tutela, in riferimento (come già osservato. da App. Torino 27 ottobre 2010, ord.,. cit.) a situazioni di illegittimità generalizzate ed anche gravi, ma di scarso peso economico sulla posizione del singolo (c.d. *mass torts*), in tal modo giustiziabili, per facilitazione dipendente dalla collettivizzazione dei costi, altrimenti antieconomici, per il singolo consumatore. Alla luce di una siffatta specialità di tutela, il rapporto (indicato come mandato) istituito tra componente della classe ed associazione investe, secondo il prevalente e condivisibile orientamento interpretativo dottrinale, il piano della rappresentanza processuale mera, riconducibile secondo taluno al *genus* della rappresentanza tecnica, in qualche modo assimilabile alla procura alle liti, sotto il profilo dell'ausilio tecnico nella gestione della lite di massa, senza alcuna interferenza sulla titolarità, né sulla disponibilità del rapporto sostanziale dedotto con l'azione risarcitoria. La conferma della bontà di una tale interpretazione si trae, ad avviso della Corte, dall'introduzione di una nuova ipotesi di inammissibilità (prima non prevista, per il requisito di adeguatezza già stabilito mercé l'individuazione dei soggetti attivamente legittimati nelle associazioni indicate, per richiamo all'elenco dell'art. 137, dal primo comma dell'art. 139 cod. cons. ed alle associazioni e comitati sufficientemente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere), consistente nella circostanza in cui "il proponente non appare in grado di curare adeguatamente

l'interesse della classe" (art. 140bis, sesto comma, ult. pt. d.lg. cit.). Per tali argomentate ragioni, in accoglimento del mezzo esaminato, i mandati conferiti il 12 novembre 2010 all'Associazione Altroconsumo da (*Omissis*) per l'esercizio dell'azione qui in esame, dettagliatamente indicata nel suo oggetto, nei difensori da nominare e nell'assunzione di ogni costo dalla mandataria (docc. 7 e 8 di primo grado degli attori) conferiscono piena legittimazione attiva ad essa.

Sicché, il terzo (relativo ad erronea esclusione, nel mandato conferito dai consumatori all'associazione, di ogni potere di rappresentanza sostanziale) ed il quarto motivo di gravame (relativo ad idoneità dei consumatori alla cura adeguata degli interessi della classe, per il sostegno organizzativo ed economico di cui in ogni caso onerata l'Associazione Altroconsumo, indipendentemente dalla sua presenza in causa) rimangono assorbiti. In ordine al secondo motivo di gravame, relativo ad erronea interpretazione dell'art. 77 c.p.c., per inammissibile presenza nello stesso processo del rappresentante e del rappresentato, la Corte reputa che nessuna concorrenza (invece presente nella diversa ipotesi decisa da: Cass. 11 gennaio 2002, n. 314, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 48) sussista tra la posizione di (*Omissis*) da una parte e quella dell'Associazione Altroconsumo (loro mandataria a titolo gratuito obbligatasi a tenerli indenni da ogni spesa dipendente dal mandato ed a "versare ai mandanti le somme che dovessero spettare a questi ultimi all'esito della lite e che non siano state versate dalla banca convenuta direttamente a costoro": come da mandati citati), dall'altra.

Appare dunque ben possibile la coesistenza di entrambi in giudizio, senza alcuna concorrenzialità alternativa (ed in tale senso, per la legittimazione del rappresentato, sia sostitutiva di quella del rappresentante, che con essa congiunta, alla proposizione dell'impugnazione, con validità conseguente della sua notificazione dalla controparte al primo, anziché al secondo: Cass. 17 aprile 2009, n. 9319, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 646). E ciò sul presupposto, chiaramente affermato dalla sentenza da ultimo citata, secondo cui la rappresentanza, negoziale o pro-

cessuale, non attribuisce nel giudizio al rappresentante la qualità di parte sostanziale. Tanto più, unicità della parte, non soltanto in senso sostanziale, ma pure in senso processuale, si verifica nell'esercizio dell'azione di classe, come chiaramente indicato dall'art. 140bis, primo comma, ult. pt. d. lg. 206/2005 ("...ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato... può agire..."): così, infatti, non configurandosi, in relazione alla già illustrata natura dell'azione, alcuna posizione conflittuale o sostitutiva di parti, per la riconducibilità del rapporto (indicato come mandato) istituito tra componente della classe ed associazione ad un mero, sostanziale ausilio tecnico nella gestione della lite di massa.

Il ragionamento svolto assorbe l'esame della pure dedotta (a fini di non concorrenzialità in causa della presenza dei mandanti e dell'associazione mandataria) dichiarazione dei loro difensori, all'udienza del 31 marzo 2011, di volere i predetti "esercitare i propri diritti di proponenti esclusivamente mediante rappresentanza e legittimazione di secondo grado attribuita ad Altroconsumo": soltanto per completezza motiva, ravvisatane l'infondatezza, per la disponibilità, in tal modo, di un potere sostanziale (della titolarità del diritto) e non soltanto processuale, evidentemente eccedente quello contenuto nelle procure alle liti da questi conferite (a margine di pp. 2 e 3 dell'atto di citazione)

Dalle superiori argomentazioni discende pertanto coerente l'accoglimento anche del presente mezzo, comportante il venir meno (per ragioni che completano quelle svolte in riferimento al primo mezzo, pure accolto) della ravvisata inammissibilità della domanda da parte del tribunale, sul presupposto dell'evidente incapacità dei tre consumatori attori (soli legittimati attivi) alla cura idonea degli interessi della classe. In ordine al primo motivo di gravame incidentale, relativo ad inidoneità dell'Associazione Altroconsumo alla cura adeguata dell'interesse della classe, la Corte ne ravvisa l'infondatezza per le ragioni svolte nella parte finale dello scrutinio del primo mezzo principale (riguardanti il requisito di

adeguatezza già stabilito, mercé l'individuazione dei soggetti attivamente legittimati nelle associazioni indicate, per richiamo all'elenco dell'art. 137, dal primo comma dell'art. 139 cod. cons. ed alle associazioni e comitati sufficientemente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere: tra cui l'Associazione Altroconsumo, come da decreto ministeriale dello sviluppo economico del 17 dicembre 2010, prodotto dai reclamanti all'odierna udienza di discussione), da aversi qui richiamate.

In ogni caso, essa ricorre pure, per la prospettazione della doglianza (nelle ragioni in particolare esposte da pg. da 57 a pg. 60 della comparsa di costituzione e risposta della banca) in modo assolutamente generico, privo di alcuna concreta allegazione, né tanto meno positiva risultanza: neppure emergendo *prima facie* (così come almeno dovrebbe, in difetto di quanto rilevato, per l'apparenza di ciò, unicamente delibabile nella presente sede di ammissibilità dell'azione, a norma dell'art. 140bis, sesto comma, ult. pt. d.lg. 206/2005) l'inadeguatezza del proponente alla cura dell'interesse della classe.

In ordine al secondo motivo di gravame, relativo a conflitto di interessi tra i sigg.ri (*Omissis*) e gli altri componenti della classe dei correntisti non affidati, per avere, a dire della reclamante incidentale, numerosi di questi tratto benefici dal nuovo regime di commissione di scoperto di conto (a giudicare dalle perdite consistenti registrate dalla banca nel passaggio ad esso: i primi allora esponenti di una situazione non generalizzabile e pertanto non omogenea di diritti), la Corte non può che rilevarne la prospettazione, ben più che generica, addirittura ipotetica, che rende palesemente infondata la doglianza.

È noto, infatti, come la condizione di conflitto di interessi presupponga, per la sua ricorrenza, un'effettiva divaricazione di situazioni giuridiche positivamente tutelabili, tra loro contrastanti in relazione ad un comune interesse, così da dover essere apprezzata in concreto: tanto nell'ambito della rappresentanza volontaria (Cass. 17 ottobre 2008, n. 25361, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 1494),

quanto nell'impugnazione delle deliberazioni assembleari societarie (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, f. 7/8) o condominiali (Cass. 16 maggio 2011, n. 10754, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, f. 5).

Dalle superiori argomentazioni discende pertanto il rigetto del mezzo esaminato, siccome infondato.

In ordine al terzo motivo di gravame, relativo a temporanea improcedibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 140bis, quattordicesimo comma d.lg. 206/2005, la Corte condivide pienamente le argomentazioni svolte dal tribunale nell'ordinanza reclamata (in particolare da pg. da 10 a pg. 14), non persuasivamente, né tanto meno fondatamente confutate dalla banca (per le ragioni in particolare esposte in comparsa di costituzione e risposta da pg. 63 a pg. 77).

Ed infatti, a fronte dell'attuale ravvisata inammissibilità (dal Tribunale di Torino con ordinanza 4 giugno 2010, in *Foro it.*, 2010, I, 2523, confermata dalla Corte d'Appello con ordinanza 27 ottobre 2010, cit., attualmente pendente il giudizio davanti alla Corte di Cassazione) dell'azione di classe introdotta dall'avv. Rienzi mediante il Codacons, parimenti avente ad oggetto la contestazione delle nuove commissioni di scoperto di conto (sia pure nella loro applicazione esclusiva dal 16 agosto 2009 e non prima, come anche preteso nell'odierno giudizio), pertanto in difetto di assegnazione di alcun termine di adesione, opportunamente precisato che non si configura alcuna improponibilità dell'azione, ai sensi dell'art. 140bis, nono e quattordicesimo comma d. lg. 206/2005, esclude questa Corte, come già il Tribunale, che essa possa ricorrere neppure in via provvisoria, così da legittimare un provvedimento di sospensione del giudizio, in applicazione, anche indiretta, dell'art. 295 c.p.c., pure richiamati gli artt. 412bis c.p.c., 5, primo comma l. 28/2010 e l'art. 1, undicesimo comma l. 249/1997.

E ciò sulla risolutiva ed assorbente constatazione, correttamente argomentata dal primo giudice (per le ragioni in particolare esposte da pg. 10 a pg. 12 dell'ordinanza), della diversità dei fatti oggetto delle due azioni di classe, da de-

libare (nella fase di ammissibilità), non già secondo la prospettazione della parte, come infondatamente preteso dalla banca (ed in particolare sostenuto a pg. 69 della sua comparsa di costituzione e risposta), ma nella loro obiettiva (in)sussistenza, con riguardo tanto alla classe di appartenenza dell'attore (quale componente per omogeneità di diritti individuali da tutelare), quanto all'identità dei diritti concretamente fatti valere. Nel caso di specie, l'avv. Rienzi ha contestato la nuova commissione di scoperto di conto corrente, introdotta dalla banca a seguito della nullità della commissione di massimo scoperto disposta dall'art. 2bis l. 28 gennaio 2009, n. 2, che indubitatamente si applica ai soli conti correnti non affidati, essendo egli altrettanto indubitatamente titolare di un conto corrente (n. *Omissis*) assistito da un affidamento, pure utilizzato: sicché appare evidente (al di là della sua pretesa di rappresentanza di una classe di tutti i correntisti, affidati e non, per la ravvisata identità del diritto tutelato, meramente casuale essendo, a suo dire, la circostanza dell'affidamento, siccome revocabile in ogni momento) la sua appartenenza ad una classe diversa, con la conseguenza del suo difetto di legittimazione all'impugnazione della validità della nuova clausola contrattuale, ridondante nella carenza di interesse (secondo il tribunale) all'azione, per la stessa ragione manifestamente infondata (secondo la corte d'appello) e finalmente, ai fini qui d'interesse, nella diversità dei fatti alla base delle due azioni di classe.

Dalle superiori argomentazioni discende pertanto il rigetto anche del presente mezzo, siccome infondato. A questo punto, la Corte reputa opportuna una focalizzazione dell'attenzione, anche su sollecitazione della banca reclamata, al p.to IV. 2 della sua memoria difensiva (pgg. 78 ss.), sulla previsione dell'art. 49, secondo comma l. 23 luglio 2009, n. 99, per cui "le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge" e

pertanto dopo il 15 agosto 2009, sotto il profilo dell'(in)ammissibilità *ratione temporis* dell'azione di classe.

In via preliminare, occorre osservare come l'istituzione per la prima volta di un'azione di classe, con attribuzione della legittimazione ad essa secondo i criteri più sopra illustrati, introducendo una forma di tutela prima non prevista, si ponga, come pure recentemente osservato da autorevole dottrina, su un piano (non già processuale, ma) sostanziale, così come per ogni azione accordata dall'ordinamento; la norma processuale interessando, infatti, le condizioni del suo esercizio e quindi il processo. La natura sostanziale del diritto di azione (in genere e, nella specie, di classe) ben si ricava dalla stessa collocazione, all'interno del codice civile (libro VI, titolo IV, capo I), della previsione della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 2907 c.c.). Sicché, detta natura sostanziale della normativa in esame ne preclude, secondo i principi generali dell'ordinamento, l'applicazione retroattiva, in assenza prima di allora di un'azione di tutela, per giunta esclusa dalla disposizione di diritto intertemporale in esame.

Né la preclusione del suo esercizio per condotte illecite poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge comporta, ad avviso di questa Corte e pure di autorevole dottrina, alcun vizio di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 11, 24, 73, 111 e 117 Cost. in riferimento all'art. 169 del Trattato dell'Unione Europea, agli artt. 20, 21, 38 e 47 della Carta dei Diritti dell'Unione Europea ed agli artt. 6, primo comma e 13 C.e.d.u., in modo manifestamente infondato prospettato dai reclamanti, per richiamo (a pg. 13 dell'atto di impugnazione) delle argomentazioni svolte in atto di citazione (sub A, a pgg. da 8 a 23).

In proposito, basti ricordare come il differente trattamento riservato dal legislatore in dipendenza della diversa collocazione temporale delle fattispecie regolate, non importi lesione del principio di paritario trattamento sancito dall'art. 3 Cost., posto che il fluire del tempo costituisce in sé un elemento di-

versificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi (così), secondo consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, in particolare ribadito da: Corte cost. 26 giugno 2007, n. 234, in *Foro it.*, 2007, I, 3004, nel senso dell'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, in relazione al trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, in base al trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento). Parimenti utile in proposito è il richiamo del principio, ripetutamente affermato dal medesimo giudice delle leggi, della particolare ampiezza della discrezionalità del legislatore nell'emanazione di disposizioni transitorie (così, tra le più recenti: Corte cost. 25 gennaio 2008, n. 11, in *Giust. civ.*, 2008, I, 24).

Tanto chiarito, occorre ora più attentamente valutare come sia da intendere la locuzione normativa illeciti compiuti, in funzione del discrimine applicativo (se prima o dopo la data di entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante la disposizione dell'art. 49 in esame) dell'azione di classe proposta da (*Omissis*) mediante la mandataria Associazione Altroconsumo, al fine deliberativo della sua ammissibilità.

A parte le domande di nullità riguardanti le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e la penale di passaggio a debito dei conti correnti non affidati, ormai abrogate dall'entrata in vigore del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. nella l. 28 gennaio 2009 n. 2 e le conseguenti domande risarcitorie, relative al periodo anteriore al 16 agosto 2009 (anche in relazione agli effetti sull'intera durata dei contratti di conto corrente tra le parti), sicuramente riguardanti illeciti compiuti prima di tale data (con inammissibilità dell'azione di classe proposta, per le ragioni sopra illustra-

te), (*omissis*) lamentano la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto la commissione per scoperto di conto, introdotta dal provvedimento normativo citata ed applicata ai loro conti correnti, relativamente al periodo successivo al 15 agosto 2009, con richiesta risarcitoria del danno conseguente.

Ebbene, la clausola contrattuale censurata nella sua (in)validità e quale fonte di danno risarcibile è stata oggetto della proposta di modificazione unilaterale di contratto di conto corrente in data 11 maggio 2009, con decorrenza dal 28 giugno 2009, quanto alla cessazione delle clausole soppresse e dal 1° luglio 2009, quanto all'applicazione della commissione per scoperto di conto (docc. 7 e 8 del fascicolo di primo grado della banca).

In proposito, la Banca invoca un recente precedente giurisprudenziale, evidentemente a sé favorevole, secondo cui l'illecito imputato (negli effetti pregiudizievoli) al periodo successivo al 15 agosto 2009, in realtà risulterebbe compiuto (nella variazione contrattuale unilateralmente disposta e persino nella decorrenza dei suoi effetti) prima di tale data: in epoca successiva soltanto eseguiti gli incassi delle somme dovute dai clienti in forza delle nuove clausole contrattuali (in ragione della pattuita misura di Euro 2,00 per ogni giorno di saldo debitore e per ogni Euro 1.000,00 di saldo debitore, o frazione), costituenti meri effetti consequenziali della stipulazione della suddetta clausola, integrante (essa sola) fatto illecito. E ciò in virtù del richiamo della nota distinzione tra fatto istantaneo e fatto permanente (elaborata dalla scienza penalistica sul supporto normativo dell'art. 158, primo comma c.p., il quale, per il reato permanente, fa decorrere la prescrizione dalla cessazione appunto della permanenza, ma poi estesa anche agli effetti civili), secondo cui, nel primo caso, l'illecito si realizza nel momento in cui la condotta incide nella sfera giuridica del danneggiato con effetti exteriorizzati e conoscibili, mentre nel secondo, il danno si verifica momento per momento ed in ognuno sorge il diritto al relativo risarcimento e decorre il relativo termine di prescrizione. Qualora poi l'illecito di carattere

istantaneo, potendo produrre effetti permanenti: ma l'istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale da accertare con riferimento, non già al danno, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento *contra jus* dell'agente, qualificato dal dolo o dalla colpa; sicché, mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l'esistenza di questo si protragga poi autonomamente (fatto illecito istantaneo con effetti permanenti), nel fatto illecito permanente il comportamento antidoveroso, oltre a produrre l'evento dannoso, continua ad alimentarlo per tutto il tempo della sua durata, con coesistenza dell'uno e dell'altro (in tale senso: Trib. Roma 25 marzo 2011, ord., in *Foro it.*, 2011, I, 1889, con diffusa ed argomentata motivazione).

Reputa tuttavia questa Corte che l'illecito compiuto in esame non sia correttamente qualificabile di natura extracontrattuale, quale violazione del generale ed indifferenziato precetto di "*neminem laedere*", essendo la sua natura piuttosto contrattuale: esso, infatti, dipendendo dall'esecuzione della modificata clausola contrattuale di conto corrente, in virtù della sua applicazione, per addebito della commissione per scoperto di conto.

Ed una tale attività integra il compimento di illeciti (tali per gli attori quelli di applicazione adempitiva della clausola contrattuale denunciata di nullità, ai fini della tutela risarcitoria esercitata con l'azione di classe), ogni volta rappresentativi di una consapevole e deliberata volontà della parte, appunto in esecuzione della detta previsione contrattuale.

Né la natura del contratto di conto corrente, fonte di un unico rapporto giuridico, in quanto di durata, preclude la scindibilità delle prestazioni, ripetute e frazionate nel tempo, ogni volta che esse siano enucleabili come tali: ciò che recentemente è stato chiaramente affermato (a fini di individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, in riferimento al momento di possibilità di esercizio dell'azione di ripetizione) in relazione alla scindibilità cronologica dei

singoli pagamenti non dovuti, qualora ciò dipenda (come appunto lamentato anche nel caso di specie) dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso (così: Cass. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418, in *Foro it.*, 2011, I, 428).

Le superiori argomentazioni convincono questa Corte dell'ammissibilità dell'azione, *ratione temporis*, per le sole commissioni di scoperto di conto applicate, dopo il 15 agosto 2009, da (*Omissis*) ai propri correntisti (*Omissis*) così come documentate nei rispettivi estratti di conto (*Omissis*), che la rendono pertanto, ai fini qui delibabili, non manifestamente infondata.

Quanto, infine, alla contestazione di inammissibilità dell'azione (ultima residua, dopo quelle già disattese di manifesta infondatezza, di conflitto di interessi e di apparente inadeguatezza del proponente alla cura dell'interesse della classe) per difetto di identità dei diritti (per le ragioni esposte dalla banca in comparsa di costituzione e risposta da pg. 86 a pg. 92), questa Corte ne ravvisa la pari infondatezza. Ed infatti, essa si appunta essenzialmente sulla supposta irriducibilità ad unità delle singole pretese individuali, per estrema differenziazione delle posizioni, quanto a misura di risarcimento, a caratteristiche e andamento del singolo rapporto e ad altri profili peculiari, esigenti accertamenti individualizzanti, in esito a necessarie attività istruttorie, anche mediante consulenze contabili.

Appare evidente come le prospettate argomentazioni attengano all'accertamento del merito concreto delle pretese azionate, una volta superato il filtro di ammissibilità dell'azione, pertanto irrilevanti nell'odierna sede. L'identità dei diritti individuali tutelabili non deve essere, infatti, intesa (come anche correttamente da: Trib. Roma 25 marzo 2011, ord., cit.) secondo un improponibile senso letterale, ma piuttosto armonizzata (a superamento di un solo apparente contrasto) con la previsione di omogeneità di tali diritti, contenuta nel primo comma dell'art. 140bis d.lg. 206/2005 e quindi verificata in relazione al *petitum* (da intendere come oggetto di tutela e quindi di pronuncia richiesta:

non già di entità del danno eventualmente subito da ogni correntista, siccome mera circostanza ininfluenza sull'identità, nel senso detto, dei diritti azionati) ed alla *causa petendi* (quale ragione giuridica a fondamento degli stessi): qui indubbiamente ricorrente, per la tutela risarcitoria richiesta in dipendenza della lamentata violazione, individuata nell'applicazione della commissione di scoperto di conto dopo il 15 agosto 2009.

Così esclusa, per le argomentate ragioni esposte, la ricorrenza di alcuna ipotesi di inammissibilità stabilita dall'art. 140bis, sesto comma, ult. pt. d.lg. 206/2005 e nell'irrilevanza, nella presente fase di delibazione ammissiva dell'azione, delle questioni di legittimità costituzionale (dell'art. 140bis, undicesimo comma d.lg. 206/2005, per la non previsione della qualità di parte processuale dell'aderente all'azione di classe; dell'art. 140bis, quattordicesimo e quindicesimo comma d.lg. 206/2005, per l'esclusione di proponibilità di ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa, dopo la scadenza del termine per le adesioni, nell'ipotesi di rinunce e transazioni tra le parti, nonché di estinzione del processo e di rigetto della domanda; dell'art. 140bis, quattordicesimo comma d.lg. 206/2005, per la non previsione della salvezza di tutti i mezzi di impugnazione per l'aderente; dell'art. 140bis, terzo comma d.lg. 206/2005, per la facoltà di adesione senza ministero di difensore: ribadita ancora recentemente, a quest'ultimo riguardo, la costante affermazione della più ampia discrezionalità del legislatore, nei consueti limiti della manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, in ordine alla disciplina, nella materia processuale, della necessità di patrocinio di avvocato, da: Corte cost. 26 ottobre 2007, n. 351, ord., in *Foro it.*, 2008, I, 713) prospettate dagli attori, odierni reclamanti principali, la causa deve essere rimessa al tribunale, competente all'esame del merito, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, propedeutici e coerenti con detto esame, indicati dall'art. 140bis, nono ed undicesimo comma d. lg. 206/2005. In tale senso deponendo la natura bifasica del procedimento, con efficacia endo-

processuale del provvedimento conclusivo del cd. filtro di ammissibilità, secondo il chiaro dettato normativo, che ne ritma la scansione e distinzione tra delibazione di ammissibilità ed accertamento del merito: in particolare limitando l'intervento del P.M. soltanto al primo giudizio (quinto comma), stabilendo una reclamabilità alla corte d'appello dell'ordinanza ammissiva del tribunale non sospensiva del giudizio di merito (settimo comma) ed ancora l'impugnabilità davanti ad essa della sentenza del tribunale (in esito all'accertamento del merito), come sintomaticamente denunciato dalla possibilità di sua adizione per i provvedimenti ai sensi dell'art. 283 c.p.c. (tredicesimo comma).

Le spese del presente grado (questo soltanto definito, a differenza di quello davanti al tribunale, ad esaurimento del quale liquidabili le spese davanti ad esso), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, a carico della banca.

P.Q.M.

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, revoca l'ordinanza del Tribunale di Torino del 28 aprile 2010 e pertanto dichiara ammissibile, a norma dell'art. 140bis, sesto e settimo comma d.lg. 206/2001 l'azione di classe proposta, con atto di citazione notificato il 17 novembre 2010, da (*Omissis*) in proprio e mediante la mandataria Associazione Altroconsumo, nei confronti di (*Omissis*) in persona del legale rappresentante, limitatamente alle commissioni di scoperto di conto applicate, dopo il 15 agosto 2009, dalla seconda ai primi, propri correntisti; rimette le parti davanti al Tribunale di Torino, per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 140bis, nono ed undicesimo comma d.lg. cit.

(*Omissis*)

AMMISSIBILITÀ DELLA CLASS ACTION NEI RAPPORTI BANCA-
CLIENTE E NUOVE FORME DI TUTELA DELLE OPERAZIONI DI
CREDITO*

1. Con la pronuncia in esame, la Corte di Appello di Torino affronta la delicata questione relativa alla tutela della trasparenza dei rapporti tra intermediari finanziari e relativa clientela. Più in particolare, rileva la dichiarazione di ammissibilità dell'«azione di classe» a fronte di illeciti bancari in materia di commissioni di massimo scoperto.

Contrariamente a quanto stabilito dal giudice di prime cure, il Collegio di secondo grado riconosce la legittimità di tale strumento (in termini di tutela giurisdizionale dei diritti), limitandone la proponibilità, *ratione temporis*, alle sole commissioni di scoperto di conto applicate dall'istituto di credito successivamente all'entrata in vigore della l. n. 99/2009 (recante “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese”).

Nel caso di specie, si ha riguardo alla contestazione che taluni soggetti titolari di un conto corrente avevano presentato vuoi per l'indebito pagamento di commissioni di massimo scoperto (effettuate nel periodo anteriore al 16 agosto 2009), vuoi per la nullità della commissione per scoperto di conto che, in tempi successivi, il gruppo bancario Intesa Sanpaolo S.p.A aveva applicato in via unilaterale.

Più specificamente, i ricorrenti chiedevano (con il sostegno di un'Associazione di categoria) la condanna della banca al risarcimento del danno subito, in ragione dell'accertata responsabilità della medesima per avere inserito nel contratto di conto corrente - sia di clienti affidati sia di clienti privi di fido - nuove tipologie di clausole di scoperto (commissione di scoperto di conto, tasso

* Contributo approvato dai Revisori.

debitore annuo nominale sulle somme utilizzate e commissione per la messa a disposizione fondi trimestrale) in violazione della normativa vigente.

Di contro, la banca eccepiva l'inadeguatezza, in virtù della sussistenza di un difetto di prova, dell'attività dell'Associazione in ordine alla cura dell'interesse della classe (ex art. 77 c.p.c.).

La Corte d'appello, ribaltando le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di primo grado, sottolinea il «forte impatto» dell'azione di classe sull'ordinamento, con specifico riferimento alla «tenuta di consolidati principi di diritto processuale a partire dagli istituti della legittimazione processuale e dei limiti soggettivi e oggettivi di giudicato». Ne discende una legittimazione attiva (in capo a detto istituto) finalizzata alla tutela dei diritti individuali omogenei attribuibili «a ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa».

Inoltre, il Collegio si sofferma sulla doglianza della banca concernente la presenza di un conflitto di interessi fra gli appartenenti alla stessa classe (vale a dire fra correntisti affidati e correntisti non affidati), conflitto che trova fondamento nella predisposizione di differenti trattamenti economici da parte dell'istituto di credito. Si ha riferimento, in particolare, all'introduzione di nuove clausole di massimo scoperto che trovano applicazione limitatamente alla categoria di clienti assistiti da linee di fido. In merito a tale eccezione, la Corte d'appello osserva che la situazione di conflitto di interessi deve presupporre «un'effettiva divaricazione di situazioni giuridiche positivamente tutelabili, tra loro contrastanti in relazione ad un comune interesse».

L'orientamento espresso dai giudici di Torino consente di attribuire una nuova funzione dell'azione di classe. Si rileva, infatti, che quest'ultima non può essere ricondotta unicamente al rapporto tra rappresentato ed ente rappresentante, di cui all'articolo 77 c.p.c., (relativo alla rappresentanza del procuratore e dell'istitutore), bensì a nuove forme di protezione delle operazioni di credito. La

speciale tutela perseguita tramite la *class action* attiene, secondo le argomentazioni della Corte d'Appello, alla «mera rappresentanza processuale», in quanto consente una diretta gestione del c.d. contenzioso di massa; donde la particolare efficacia che l'intervento giudiziario assume con riguardo alle controversie in materia bancaria e finanziaria.

L'obiettivo avuto di mira di riconoscere nell'azione di classe un valido strumento di protezione della fiducia e stabilità dell'*agere* finanziario ha avuto un'importante conferma giurisprudenziale in tema di rapporti banca-cliente¹ ed appare certamente condivisibile laddove individua un punto di equilibrio fra la delibazione di ammissibilità della domanda di classe e le esigenze di tutela dei consumatori.

Peraltro, la disamina dell'ordinanza in parola non può prescindere da un'analisi dell'evoluzione della disciplina della *class action*; a questa deve poi ricollegarsi un'indagine relativa alla regolamentazione della commissione di massimo scoperto, tenuto conto anche delle recenti modifiche intervenute in materia di trasparenza e correttezza dei servizi bancari e finanziari.

2. Sulla base di tali premesse ricostruttive, assume rilievo il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte d'Appello di Torino a validare l'ammissibilità della *class action* in ambito bancario; in particolare viene qui in considerazione il quadro normativo di riferimento dell'azione di classe.

Come è noto, l'introduzione nel nostro ordinamento di «azioni di gruppo» fa seguito all'esperienza maturata negli ordinamenti stranieri che dispongono di una compiuta regolamentazione dei rimedi giurisdizionali volti alla tutela di spe-

¹ A tal riguardo, deve darsi conto infatti di una recente pronuncia del Trib. di Napoli che nell'ordinanza 9 dicembre 2011 (in *Riv. dir. bancario*, 22 dicembre 2011, reperibile su www.dirittobancario.it) ha ammesso la proposizione dell'azione di classe ex art. 140 bis d.lgs. 206/2005 nei confronti di una banca per illegittimità della clausola denominata "commissione mancanza fondi".

cifici interessi collettivi². Con riguardo al contesto regionale europeo, è a seguito della emanazione delle direttive n. 98/27/CE (“relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori”, recentemente modificata dalla direttiva 2006/ 123/CE) e n. 93/13 (“concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”) che si riscontra la realizzazione di un sistema disciplinare incentrato sulla cura di siffatti interessi. Più in particolare, si fa presente che la direttiva n. 93/13 (recepita nell’ordinamento nazionale tramite l.n.52/1996) ha introdotto specifiche norme a protezione del consumatore (artt.1469 *bis* - *sexies* c.c.).

Tali disposizioni – poi confluite nel «codice del consumo» (d.lgs. n.205/2006) - hanno introdotto un primo significativo intervento in tema di trasparenza nei rapporti tra intermediari bancari e relativa clientela³. Il legislatore nazionale ha, quindi, previsto una forma di azione collettiva risarcitoria nell’art.140 *bis* del Codice del consumo (introdotto con l’art. 2, comma 446, l. n.244/2007) - dapprima modificato dall’art. 49, comma 1, l. n. 99/2009 e successivamente riformato con il d. l. n. 78/2009 («decreto Sviluppo»), delineando gli ambiti di applicazione dell’azione di classe a tutela dei consumatori e degli utenti.

A ben considerare, si è in presenza di un impianto sistemico che denota particolare valenza con riguardo alla funzionalità della «tutela di gruppo».

Quest’ultima prevede, infatti, la proposizione dell’azione di risarcimento del danno, nonché di reintegrazione del patrimonio del cliente, vale a dire tutele

² In particolare, negli Stati Uniti tale istituto è disciplinato dalla *Rule 23* della *Federal Rules of Civil Procedure*, dalla *Section 27* del *Securities Act* del 1933, dalla *Section 21D* del *Securities Exchange Act* del 1934, dal *Private Securities Litigation Reform Act* del 1995 e dal *Class Action Fairness Act of 2005*, disposizioni queste che costituiscono il fondamento delle c.d. “*securities class action*”. Ed ancora, in Gran Bretagna si distinguono le c.d. *representative suits* dalle *group litigation*, previste dalla *Rule 19.6* del *Civil Procedure Rules*, mentre in Francia l’azione di classe si rinviene all’interno del *Code de la consommation* (art. R 411-1). Per un’ampia disamina in materia si v. STELLA, *L’enforcement nei mercati finanziari*, Milano, 2008, pp. 373-401.

³ Sul tema URBANI, *La «trasparenza» nello svolgimento dell’attività*, in *L’ordinamento finanziario italiano*, a cura di Capriglione, tomo II, Padova, 2010, pp. 759-762.

che trovano legittimazione nella sussistenza di un pregiudizio derivante dalla condotta dell'operatore bancario. Non a caso, è stato sottolineato che «la relazione fra interesse e danno interpreta una definizione di rapporto fra l'impresa che dà causa al pregiudizio a mezzo della sua condotta lesiva ed il consumatore danneggiati che hanno interesse a rimuovere gli effetti dannosi di quella condotta»⁴.

Se ne deduce che la protezione del cliente-risparmiatore è divenuta, alla luce dei nuovi assetti normativi, un fondamentale obiettivo nella definizione di più elevati livelli di equità e parità di trattamento negoziale; ciò in quanto la realizzazione della *class action* determina una convergenza di interessi diretti alla tutela della trasparenza e correttezza nello svolgimento dell'attività bancaria.

Ma v'è di più. L'attivazione di tale forma di tutela giurisdizionale consente di conferire uno stabile e duraturo equilibrio all'*agere* finanziario, atteso che la molteplicità di interessi omogenei (riconducibili ad un ben definito gruppo di individui) vengono concretamente ricondotti all'esercizio di un'unica azione risarcitoria. Ciò posto, ben si comprende l'importanza di individuare strumentazioni che disincentivino condotte scorrette e dannose per il mercato.

Ne consegue che la *class action* assurge a presupposto per la realizzazione di un'*effettiva* tutela dell'interesse pubblico degli operatori economici presenti sul mercato e, più in generale, della stabilità dell'intero sistema finanziario. Conseguenziali appaiono i tratti caratteristici della *class action*, che si articola nella predisposizione di uno strumento a protezione del cliente-consumatore esercitato in forma collettiva. Non a caso sul punto, la dottrina ha avuto modo di evidenziare che «la *class action* consente di polarizzare le frazioni di danno e dare così rilievo economico ad un pregiudizio destinato diversamente a rimane-

⁴ Cfr. MACIOCE F., *L'identità dei diritti quale presupposto della class action*, in *Studi celebrativi del Ventennale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, a cura di Rabitti Bedogni e Barucci, II, Torino, 2010, p. 1035.

re diffuso, stimolando l'azione e contribuendo a garantire effettività al diritto bancario»⁵.

Consegue, altresì, che l'utilizzo della *class action* è diretto vuoi a deflazionare le controversie che insorgono in materia bancaria e finanziaria, vuoi a favorire la celere definizione del c.d. «contenzioso di massa», secondo logiche di economia processuale; ciò in vista dell'obiettivo di migliorare le dinamiche giudiziali attraverso il contenimento dei costi di amministrazione della giustizia.

Per vero, la tutela degli appartenenti alla "classe" così realizzata è volta a prevenire comportamenti opportunistici e lesivi degli agenti economici⁶. Non a caso, si è fatto specifico riferimento in dottrina allo spirito associativo del modello della *class action* che «deve essere ritenuto meritevole di specifica rilevanza giuridica in quanto espressione di un modo innovativo con cui, nei paesi socialmente sviluppati, si estrinseca il principio di democrazia processuale»⁷. Si addivene, per tal via, al riconoscimento di innovative tecniche di tutela giuridica - quali quelle rinvenibili nell'implementazione di un'azione di classe - che contribuiscono al corretto ed ordinato funzionamento del mercato.

3. Come si è anticipato, la *class action* consente di avvalersi di un unico giudizio nell'interesse di una pluralità di soggetti, limitando gli effetti di tale tutela alla sola richiesta di risarcimento del danno, ovvero alla restituzione di somme che siano diretta ed effettiva conseguenza degli illeciti.

Deve sottolinearsi che l'azione risarcitoria può essere avanzata allorché si sia in presenza di un danno che investe una pluralità di soggetti e che configura in tal modo un illecito plurioffensivo (art. 140 *bis*, comma 2, cod. cons.). Significativa, al riguardo, la riflessione prospettata in dottrina secondo cui «i diritti

⁵ Cfr. SARTORI, *La class action in ambito bancario*, in AA.VV., *L'attività delle banche*, a cura di Urbani, Padova, 2010, p. 562.

⁶ Cfr. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011, pp. 166-172.

⁷ Così PELLEGRINI, *Le controversie in materia bancaria e finanziaria*, Padova, 2007, p. 384.

soggettivi, benché individuali, devono essere connotati dalla “serialità”, per consentire quella “omogeneità” (o “isomorfismo”) che ne giustifica ed autorizza il cumulo nell’ambito dell’unica classe»⁸.

A ben considerare, l’adesione ad una associazione rappresentativa legittima la proposizione di un’azione collettiva risarcitoria, nella misura in cui la richiesta di accertamento giudiziale provenga da un «centro di imputazione di interessi, espressione di questioni comuni che integrano elementi delle singole fattispecie che danno origine al diritto al risarcimento dei singoli»⁹. Per converso, una *class action* presuppone una aggregazione di più domande risarcitorie - costitutesi sulla base di un medesimo oggetto - da far valere collettivamente a prescindere dalle situazioni personali dei partecipanti¹⁰.

Significative al riguardo sono le indicazioni della dottrina secondo cui nella *class action* «l’individuale si fonde nel collettivo, e la tutela di questo secondo vale come tutela del primo, dovendosi evitare che, con il pretesto di lasciare ai singoli l’astratta possibilità di far valere i diritti individuali, si finisca con ottenere il risultato opposto (incostituzionale), quello che tali diritti non siano mai attivati»¹¹.

Da qui il convincimento che il limite dell’omogeneità dei diritti (attivabili nell’ambito dell’azione di classe) determina inevitabilmente una selezione delle controversie, a discapito degli interessi di taluni soggetti che non rientrano a vario titolo fra quelli sottoposti a detta tutela collettiva¹².

⁸ Cfr. SCHLESINGER, *La nuova “azione di classe”*, in *Corriere giur.*, 2011, n. 4, p. 549.

⁹ Cfr. CHIARLONI, *Il nuovo art. 140 bis del codice del consumo: azione di classe o azione collettiva?*, in *Giur. it.*, 2008, p. 1842 ss. Più in particolare, l’A. evidenzia che «dal punto di vista dell’azione risarcitoria ciò che conta è esclusivamente la valenza collettiva delle questioni comuni».

¹⁰ Cfr. GIUSSANI, *Tutela individuale e tutela collettiva del consumatore dalle pratiche commerciali scorrette fra diritto sostanziale e processo*, in *Giur. it.*, 2010, pp. 1677-1679.

¹¹ Cfr. VIGORITI, *Giustizia e futuro: conciliazione e class action*, in *Contratto e impresa*, 2010, I, p.7.

¹² Cfr. RESCIGNO M., *L’introduzione della class action nell’ordinamento italiano. Profili generali*, in *Giur. comm.*, 2005, I, pp. 417-421.

A ciò aggiungasi che la disciplina in parola non estende gli effetti della pronuncia giudiziale a tutti i componenti della classe, né prevede la partecipazione attiva dell'intera associazione dei consumatori che hanno aderito alla *class action*. Sul punto, si evidenzia che «la copertura costituzionale della c.d. azione di classe viene assicurata proprio, da un lato, con la limitazione degli effetti della sentenza solo a coloro che vi hanno aderito e, dall'altro, facendo salva l'azione individuale dei soggetti non aderenti all'azione di classe»¹³.

Nello specifico, la pretesa risarcitoria collettiva è riconducibile sia individualmente al soggetto che vi ha interesse, sia all'intera associazione di categoria che da mandato del singolo appartenente alla classe. Si è in presenza, quindi, «di una nuova forma di tutela di interessi già tutelati individualmente dall'ordinamento, affidata ad un sistema collettivo»¹⁴. Ed invero, la centralità dell'azione proposta da un'associazione - che riveste l'importante funzione di rappresentare una moltitudine di interessi - tende da un lato a responsabilizzare la banca (o l'impresa) a fronte della minaccia di agire a tutela della classe, dall'altro, a riconoscere diritti individuali che non troverebbero altrimenti spazio nelle sedi giudiziarie.

Da qui il ricorso «a procedimenti semplificati per far valere situazioni soggettive che presentino peculiarità tali da richiedere che si provveda con rapidità, ma si garantisce sempre e comunque il diritto dell'individuo a interloquire in modo "ripetitivo" sulla formazione della decisione idonea a incidere sui suoi diritti»¹⁵.

Se ne deduce, pertanto, che il mandato conferito dal consumatore alle associazioni di categoria o comitati diviene elemento indispensabile per procedere

¹³ Così PUNZI, *L'«azione di classe» a tutela dei consumatori e degli utenti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, II, p. 257.

¹⁴ Cfr. ALPA, *L'azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 2008, p. 547.

¹⁵ Così GIUSSANI, *Studi sulle "class actions"*, Padova, 1996, pp. 369-370.

all'attivazione di una tutela risarcitoria; ciò, con evidente preclusione al singolo individuo di agire per conto proprio¹⁶.

Il rapporto di mandato in parola deve essere specifico, stante il legame di rappresentanza esistente fra l'associazione ed il membro della classe; sicché «può essere sufficiente la partecipazione ad un'associazione il cui atto costitutivo preveda la rappresentanza giudiziale degli associati pure per i rapporti in questione ovvero il conferimento di un mandato ad un comitato già sorto»¹⁷. Si individuano, per tal via, i tratti di una forma di tutela mediata e indiretta, che appare riconducibile alle tecniche di *self regulation* riscontrabili nell'esercizio dell'attività finanziaria.

4. La questione affrontata dalla Corte di Torino assume specifico rilievo non soltanto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'azione di classe nei rapporti banca-clientela, ma anche in relazione alla legittimità delle clausole di massimo scoperto.

Come si è evidenziato in precedenza, la pronuncia in commento censura fermamente l'applicazione da parte dell'istituto di credito di commissioni che comportano l'introduzione di nuovi e variegati oneri in relazione allo scoperto di conto corrente¹⁸.

In proposito, occorre aver presente che «la commissione di massimo scoperto costituisce una voce di costo, ulteriore rispetto all'interesse, del finanziamento bancario concesso normalmente nella forma di apertura di credi-

¹⁶ Cfr. RICCIO, *La nuova azione di classe: prime riflessioni critiche*, in *Contratto e impresa*, 2010, I, pp. 11-14.

¹⁷ Cfr. TAVORMINA, *La nuova class action: il coordinamento con la disciplina del codice di procedura civile*, in *Obbligazioni e contratti*, 2010, n. 4, p. 246.

¹⁸ La giurisprudenza di merito è più volte intervenuta in tema di commissione di massimo scoperto, sottolineando la sua funzione diversa da quella degli interessi in quanto, «finalizzata a compensare non già l'uso, in sé, del capitale, quanto piuttosto l'accessorio rischio di mancata restituzione della somma messa a disposizione del cliente che la banca si assume in proporzione all'ammontare dell'utilizzo dei fondi» (Trib. Monza, sez. I, sent. 12 aprile 2011 ed anche Trib. Padova, sez. I, sent. 14 febbraio 2011, in *Pluris Cedam*, 2011).

to»¹⁹. Tuttavia, tale *commissione* non è dovuta se non legittimamente ed espressamente convenuta e, comunque, entro i limiti di quanto stabilito dal contratto di conto corrente²⁰. Per cui, come sottolineato da alcune Corti di merito, «la commissione di massimo scoperto rappresenta per la banca un elemento retributivo, aggiuntivo rispetto agli interessi praticati, che non ha fonte legale e che richiede pertanto una specifica pattuizione»²¹.

Ciò posto, ben si comprende che tale tipologia di costo bancario rappresenta una remunerazione strettamente correlata all'erogazione del credito, nella quale alla banca spetta l'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma liquida con corrispondente incremento del costo di gestione della propria tesoreria²².

Sotto il profilo normativo, il legislatore nazionale è intervenuto in materia attraverso il d.l. n. 185/2008 («decreto anticrisi»), convertito in l. n. 2/2009, che ha delineato la disciplina della commissione di massimo scoperto sancendo la nullità per quelle clausole applicate «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido» (art. 2 *bis*, comma 1, l. n. 2/2009).

La norma in disposizione prevede la nullità per le clausole che hanno la specifica funzione di remunerare la banca per la concessione di fondi (a favore del correntista), la cui disponibilità prescinde dall'effettivo prelevamento della somma²³. Ed invero, le commissioni di massimo scoperto rappresentano tanto una remunerazione accessoria agli interessi passivi, quanto un'autonoma prestazione a carico del cliente per un servizio posto in essere dalla banca.

¹⁹ Così ANTONUCCI, *La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, n. 7-8, p. 319.

²⁰ Al riguardo, si v. Trib. Genova, sez. VI, sent. 18 aprile 2011, in *Pluris Cedam*, 2011.

²¹ Si v. Trib. Teramo, sent. 20 giugno 2011, in *IlCaso.it*, 2011.

²² Cfr. PISAPIA A., *Le commissioni di massimo scoperto nella prassi bancaria*, in *Contratti*, 2011, n. 12, p. 1137.

²³ In tal senso, si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 1, 50.

Di recente, tale impianto disciplinare ha subito una sostanziale modifica con l'entrata in vigore della l. 22 dicembre 2011, n. 214 («legge di stabilità finanziaria»), di conversione e modifica del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 («decreto salva-Italia»), che ha ridefinito il quadro regolamentare del massimo scoperto.

A ben considerare, tale intervento normativo riflette l'intento del legislatore di arginare l'ampio contenzioso sviluppatosi negli ultimi decenni con riguardo all'utilizzo delle commissioni di scoperto da parte degli istituti di credito.

In particolare, si è proceduto all'introduzione ad opera del legislatore dell'art. 117 *bis* t.u.b. (rubricato «Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti»)²⁴ che prevede l'applicazione di due tipi di clausole bancarie, l'una per l'apertura di credito, l'altra per lo sconfinamento²⁵.

Nello specifico, la novella dispone che dette clausole non sono cumulabili, né possono essere invertite; di tal che, esse rappresentano gli unici oneri, insieme agli interessi su conto, che possono essere addebitati al cliente in virtù della concessione di un fido²⁶. In sostanza, l'art. 117 *bis* t.u.b. configura una nuova «commissione di affidamento» (in luogo della previgente commissione di massimo scoperto) ed introduce la «commissione di istruttoria veloce» relativa ai conti non affidati nonché agli sconfinamenti oltre il limite del fido.

Prescindendo da valutazioni in merito all'assenza di un disegno organico a base dell'azione del legislatore, tale complesso normativo «se apporta dei miglioramenti sul fronte della chiarezza e della trasparenza, semplificando gli oneri

²⁴ Testo introdotto dall'art. 6 *bis*, d.l. 6 dicembre n. 201 («*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*»).

²⁵ Nello specifico, l'art. 117 *bis*, comma 2, t.u.b. stabilisce che «a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento».

²⁶ Per una prima disamina della normativa si v. DOLMETTA, *Sul nuovo art. 117-bis TUB: clausole di compenso per disponibilità fondi e clausole di rimborso spese*, in *Riv. dir. bancario*, 2012, n. 1, reperibile su www.dirittobancario.it.

per la clientela, non pare tuttavia di per sé sufficiente a determinare una riduzione di tali oneri, soprattutto con riguardo all'ipotesi di conti non affidati»²⁷.

Si è in presenza, dunque, di un impianto regolamentare che trova fondamento nelle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, con specifico riferimento alle indicazioni rivenienti dalla Banca d'Italia in tema di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti²⁸. Ed invero, si fa riferimento all'obiettivo più volte richiamato dalle *authorities* di vigilanza di rendere noti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale (e le loro variazioni) al fine di instaurare un corretto rapporto con la clientela²⁹. Da qui, l'esigenza di garantire l'integrità delle informazioni fornite al cliente al fine di improntare le relazioni economiche a criteri di buona fede e correttezza.

Consegue che dovranno ritenersi illegittime quelle clausole di massimo scoperto le cui modalità di calcolo ed addebito non risultano determinabili in relazione all'onere economico imposto al cliente e che comportano inevitabili duplicazioni di costi su conto corrente. Al riguardo, va tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale circa le fattispecie di nullità delle commissioni di scoperto per mancanza di causa o indeterminabilità del suo oggetto ex art. 1346 c.c. ed ex art. 117 t.u.b.³⁰.

Concludendo sul punto, l'orientamento espresso dal Collegio nell'ordinanza in commento risulta certamente apprezzabile, nella misura in cui essa sancisce

²⁷ Così STILO, *La commissione di massimo scoperto dal "Decreto anti-crisi" al cd. "Decreto Salva Italia"*, in *Contratti*, 2012, p. 89.

²⁸ Al riguardo, si v. le recenti «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (9 febbraio 2011).

²⁹ Cfr. MIRONE, *L'evoluzione della disciplina sulla trasparenza bancaria in tempo di crisi: istruzioni di vigilanza, credito al consumo, commissioni di massimo scoperto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, I, p. 557 ss.

³⁰ Cfr. Trib. Piacenza, sent. 12 aprile 2011, in *IlCaso.it*, 2011, ove si afferma «la illegittimità, perché contraria al disposto di cui all'art. 1346 c.c., della clausola contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente che prevede il pagamento ad opera del cliente della cd "commissione di massimo scoperto" in favore dell'istituto di credito in assenza di parametri che ne possono giustificare la determinatezza o determinabilità». In dottrina DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, pp. 352-354.

l'illegittimità di nuove clausole di scoperto su conto ed individua nello strumento della *class action* l'adeguato rimedio giurisdizionale.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, appare evidente che la tutela risarcitoria di classe consenta di assicurare la generale correttezza, equità e trasparenza dei rapporti commerciali. Ciò non esclude che la logica ordinatoria che ha guidato l'evoluzione della *class action* debba aprirsi a nuovi e diversi criteri di efficienza e celerità, sì da migliorare ulteriormente le procedure di giustizia³¹. Non a caso è stato in dottrina sostenuto che «*tale* strumento risarcitorio può svolgere una funzione di completamento delle norme che regolano il funzionamento dei mercati finanziari, non soltanto reintegrando il patrimonio degli investitori nel caso di violazioni delle norme primarie, ma altresì svolgendo un ruolo deterrente rispetto a condotte potenzialmente dannose»³².

Da qui, la valutazione positiva di tale nuova modalità di garantire il *need of protection* del consumatore nelle controversie fra banca e clientela *retail*³³. Sicché appare condivisibile la considerazione che «l'azione collettiva risarcitoria diviene, dunque, uno strumento atto ad indurre le imprese produttrici ad internalizzare i costi correlativi ai rischi di danneggiamento, in tal guisa prevenendo l'impatto sulla collettività»³⁴; ciò restando ferma l'esigenza di contenere le ini-

³¹ Cfr. CAPIELLO, *La vigilanza sui conflitti di interesse nella "banca universale" e il ruolo della class action: l'esperienza statunitense e le iniziative italiane*, in *Giur. comm.*, 2007, I, p. 40 ss.. In particolare, viene notato che «la *class action* introduce un meccanismo di aggregazione processuale che realizza economie di scala tali da rendere economicamente conveniente il ricorso alla tutela giudiziaria e risolvere così l'atteggiamento di "razionale inerzia" che, altrimenti, i soggetti danneggiati assumerebbero rispetto all'illecito subito».

³² Cfr. LENER, *L'introduzione della class action nell'ordinamento italiano del mercato finanziario*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 270.

³³ A tal riguardo, si v. l'art. 32 bis t.u.f. (rubricato "tutela degli interessi collettivi degli investitori"), che prevede una forma di inibitoria collettiva riconosciuta agli investitori non professionali, nella quale i clienti-consumatori sono considerati legittimati attivi per la proposizione della *class action*. In dottrina PALMIERI A., *La class action da danno finanziario*, in *Danno e resp.*, 2009, pp. 382-383.

³⁴ Cfr. D'ALFONSO, *L'art. 140 bis Codice del consumo tra disciplina attuale e proposte di riforma. Quali prospettive per un'effettiva tutela collettiva risarcitoria?*, in *Resp. civ.*, 2009, p. 681.

ziative giudiziarie dei singoli soggetti danneggiati³⁵. Se ne deduce, altresì, la necessità di far ricorso a strumenti idonei ad orientare l'impresa bancaria verso una nuova *virtuosa* interazione con la clientela, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che definisce l'azione di classe quale espressione di diritti individuali e omogenei³⁶.

Il quadro prospettico fin qui delineato induce a ritenere che la riconosciuta validità della *class action* nelle controversie bancarie legittimi la generalizzata convinzione che, grazie, ad essa sia stato adeguatamente implementato il sistema di garanzie e di tutele giurisdizionali in ambito bancario finanziario.

Andrea Miglionico

*Assegnista di ricerca in Diritto
dell'Economia nell'Università degli Studi di
Roma <<La Sapienza>>*

³⁵ Cfr. AMATUCCI, *L'azione collettiva nei mercati finanziari come strumento di governo societario*, in *Riv. soc.*, 2005, pp. 1355-1359.

³⁶ Cfr. COSTANTINO – CONSOLO, *Prime pronunce e qualche punto fermo sull'azione risarcitoria di classe*, in *Corriere giur.*, 2010, pp. 985-990.